

COMUNE DI MELDOLA (Provincia di Forlì-Cesena)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con delibera C.C. n. 34 del 29/04/2021 Modificato con delibera C.C. n. 30 del 28/04/2023

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Disposizioni generali
- Articolo 3 Responsabile del canone relativo alle aree mercatali
- Articolo 4 Rilascio delle occupazioni
- Articolo 5 Criteri per la determinazione della tariffa e del canone
- Articolo 6 Classificazione delle strade
- Articolo 7 Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere
- Articolo 8 Soggetto passivo delle aree mercatali
- Articolo 9 Versamento del canone per le aree mercatali (modificato con delibera C.C. n. 30 del 28/04/2023)
- Articolo 10 Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 11 Rimborsi per occupazioni su aree mercatali
- Articolo 12 Indennità Sanzioni per occupazioni su aree mercatali
- Articolo 13 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 14 Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 15 Autotutela
- Articolo 16 Norme finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Meldola.
- 2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
- 3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo all'orario previsto dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia.
- 4. **Negli orari previsti dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia** non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro l'orario **previsto dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia**.
- 5. **All'orario fissato nella regolamentazione dei mercati a cui si rinvia** tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
- 6. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni. Gli automezzi e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni.
- 7. Gli automezzi che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita, **fatte salve le eventuali deroghe.**
- 8. I posteggi devono essere utilizzati in conformità alla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo tale da non arrecare pregiudizio a terzi.
- 9. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo sia le norme previste dalla regolamentazione dei mercati, che tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
- 10. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della

- maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
- 11. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle limitazioni disposte dalla regolamentazione comunale.
- 12. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato non verrà di norma effettuato, fatta eccezione per le deroghe che potranno essere disposte con ordinanza del sindaco.

Articolo 3 - Responsabile del canone relativo alle aree mercatali

- 1. Al Responsabile della gestione del canone relativo alle aree mercatali sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, la responsabilità della gestione della riscossione medesima è attribuita all'affidatario del servizio di concessione.

Articolo 4 - Rilascio delle occupazioni

- 1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta, può essere svolta con il supporto del soggetto che provvede alla gestione del canone, previa definizione dei procedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), in accordo con il gestore.

Articolo 5 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

- 1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
- 2. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare non alimentare) deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 6 - Classificazione delle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dagli **elenchi e relative tavole grafiche (alle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I)** che costituiscono l'Allegato 1) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

- 1. Le tariffe standard di riferimento sono quelle indicate ai comma 841 e 842 della Legge n. 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe annuali e giornaliere. Essa sono determinate per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale e giornaliera per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, deliberati dalla Giunta Comunale.
- 3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata annuale e alla tariffa più elevata in caso di giornaliera.
- 4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 5. L'importo del canone assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 8 - Soggetto passivo delle aree mercatali

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 9 - Versamento del canone per le aree mercatali

(Modificato con delibera C.C. n. 30 del 28/04/2023)

- 1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento come disposto dalla legge.
- 5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto nella misura indicata nella delibera della Giunta Comunale.
- 6.Gli importi dovuti sono riscuotibili in base alle disposizioni di legge, compreso versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255, versamento con Pos e pagamenti elettronici.
- 7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 10 - Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 11 - Rimborsi per occupazioni su aree mercatali

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
- 3. Le somme dovute all'occupante spettano sulla base della regolamentazione comunale in vigore.

Articolo 12 - Indennità -- Sanzioni per occupazioni su aree mercatali

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
- 3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
- 4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
- 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
- 8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Articolo 13 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato

di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 14 - Sospensione dell'attività' di vendita

- 1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
- 2. Al contribuente che presenti delle morosità, verrà inviato un primo avviso di avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico:
 - per 10 giorni di mercato, se la cadenza è settimanale;
 - per 3 giorni di mercato, se la cadenza è mensile;
- 3. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione, sarà inviato un secondo avviso di avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta:
 - per 20 giorni di mercato, se la cadenza è settimanale;
 - per 6 giorni di mercato, se la cadenza è mensile;
- 4. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la decadenza della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 15 – Autotutela

- 1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
- 2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 16 - Norme finali e transitorie

- 1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. La gestione del procedimento di rilascio delle concessioni o autorizzazione ai sensi del presente regolamento, è mantenuta in capo all'Area Socio Produttiva con le modalità disposte dall'art.4 del presente regolamento.
- 2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

- 3. Il presente regolamento si applica anche alle domande di autorizzazione e concessione non evase alla data di entrata in vigore del regolamento.
- 4. Le fasi procedimentali del presente regolamento potranno subire modifiche nella titolarità della gestione delle singole fasi in relazione al disciplinare previsto nei rapporti del concessionario e nel rispetto delle disposizioni di legge. Fatto salvo il rispetto della fase procedimentale ai fini della legittimità dell'atto.
- 5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 6. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
- 7. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021.

Allegato 1) elenco strade nelle varie categorie - occupazione suolo

- A) Classificazione strade: elenco strade 1° categoria Centro storico
- B) Classificazione strade: elenco strade 2º categoria Zona urbana
- C) Classificazione strade: elenco strade 3° categoria Zona extraurbana
- D) Tavola P1_1I: "Meldola Capoluogo" parte I
- E) Tavola P1_1II: "Meldola Capoluogo" parte II
- F) Tavola P1_2: "Gualdo e Ricò"
- G) Tavola P1_3: "Teodorano e Vitignano"
- H) Tavola P1_4: "Valdinoce e Piandispino"
- I) Tavola P1_5: "San Colombano"